

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Famiglietti Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 09 GEN. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il 09 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, il 09 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Dalla Residenza Municipale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

Data 28/12/2012

OGGETTO:

Art. 14 del D.L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 - Gestione in forma associata della Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente / Assente	CONSIGLIERI	Presente / Assente
<i>FAMIGLIETTI Carmine</i>	<i>presente</i>	<i>MARTONE Gaetano</i>	<i>presente</i>
<i>FAMIGLIETTI Michele</i>	<i>presente</i>	<i>MAZZEO Giuseppe</i>	<i>presente</i>
<i>MONTALBETTI Fabio</i>	<i>assente</i>	<i>PRIMAVERA Giovanni</i>	<i>presente</i>
<i>MARTONE Felice</i>	<i>presente</i>	<i>BARDARO Euplio</i>	<i>presente</i>
<i>PECORARI Corrado Giuseppe</i>	<i>presente</i>	<i>COSTANTINO Giuseppe</i>	<i>presente</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>assente</i>	<i>PASTORE Ciriaco</i>	<i>assente</i>
<i>CAPOBIANCO Michele</i>	<i>presente</i>		

Presenti n. 10

Assenti n.3

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Montalbetti Fabio, Russo Antonio, Pastore Ciriaco;

Presiede il Signor Famiglietti Carmine nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Relazione sull'argomento all'ordine del giorno il **Sindaco**, il quale rappresenta al civico consesso l'impegno anche economico dell'Ente per garantire alla popolazione di Castel Baronia un livello ottimale dei servizi sociali. A tal proposito precisa che nonostante le risorse economiche del Comune si siano nel corso degli ultimi anni progressivamente ridotte, a causa dei diminuiti trasferimenti erariali, sono stati fatti sacrifici notevoli per mantenere lo stesso livello dei servizi garantiti in precedenza. Occorre ricordare che il Comune di Castel Baronia, unitamente ad altri Comuni dell'area, partecipa ad un Consorzio obbligatorio a cui la Regione Campania ha attribuito le funzioni per la gestione locale dei servizi in campo sociale, avendo definito gli ambiti territoriali ottimali. Pertanto il Comune di Castel Baronia è parte integrante del Piano di Zona Sociale costituito dai Comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Mirabella Eclano, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Vallata, Carife, Castel Baronia, S. Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico e Vallesaccarda, con il Comune di Ariano Irpino quale Ente Capofila, e, all'uopo, ha previsto un impegno di spesa nel proprio bilancio di previsione secondo le determinazioni regionali che prevedono un contributo commisurato alle dimensioni demografiche del Comune. Successivamente è intervenuto il D. L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, come modificato da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 27 di detto articolo, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia. Pertanto il Comune di Castel Baronia, rientrando tra quelli per i quali vige tale obbligo, è tenuto, entro il termine del 31 Dicembre 2012, ad associare almeno tre delle funzioni fondamentali, così come individuata dalla norma citata. A tal proposito, quindi, l'Ente ritiene di associare la funzione relativa alla "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", così come individuata al punto g) dell'art. 19, comma 1, del D. L. n. 95/2012, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, che, di fatto, già viene gestita all'Ambito Territoriale della Provincia di Avellino n. A1, che comprende 29 Comuni con il comune di Ariano Irpino quale capofila, a seguito della deliberazione n. 1824 del 4 Maggio 2001 e ss. mm. ed ii. della Giunta Regionale della Campania che ha determinato, a norma della Legge n. 328/2000, gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali. Chiusa la relazione il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale a prendere atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 14 del D. L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122, la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" è gestita da questo Comune in forma associata in uno ai Comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino,

Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Mirabella Eclano, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Vallata, Carife, Castel Baronia, S. Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico e Vallesaccarda, con il Comune di Ariano Irpino quale Ente Capofila e che, conseguentemente, che questo Ente ha assolto all'impegno assunto limitatamente all'associazione di una delle tre funzioni fondamentali, in forza delle vigente organizzazione dei servizi sociali, salvi gli ulteriori provvedimenti in sede regionale relativi alla ridefinizione degli Statuti Consortili ovvero dei Piani di Zona medesimi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso:

- che l'art. 14 del D.L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, come modificato da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, dispone, tra l'altro, che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 27 del detto articolo, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia;
- che il limite demografico minimo che l'unione, deve raggiungere, è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Giunta Regionale;
- che il detto art. 14:
 - 1) al comma 31/ter dispone che i Comuni interessati assicurino l'attuazione delle disposizioni in questione:
 - a) entro il 1° Gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 del citato art. 14;
 - b) entro il 1° Gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 dell'art. 14 suddetto;
 - 2) al comma 27 così individua le funzioni fondamentali dei Comuni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

Puntualizzato che la funzione indicata alla lett. l), riferita ai servizi demografici, non è, per esplicita indicazione legislativa, tra quelle necessariamente oggetto della gestione associata;

Dato atto:

- che l'obbligo previsto dalla normativa citata può essere attuato con modalità diverse:
 - semplice convenzione ex art. 30 T. U. EE. LL. (o insieme di convenzioni);
 - unione di comuni (art. 32 T. U. EE. LL.);
- che ove si ricorra a convenzione, il comma 31-bis del citato art. 14 del D. L. n. 78/2010, come da ultimo modificato, prescrive che "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato - Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione dei Comuni";
- che la scelta normativa è chiaramente ispirata al perseguimento di specifici obiettivi di efficienza, efficacia, maggiore specializzazione e competenza degli addetti, riduzione dei costi, obiettivi che comunque rimangono diversi a seconda del contesto in cui si interviene;

Accertato:

- che l'art. 8, comma 3, lett. a), della Legge n. 328/2000 prevede che i Comuni provvedano all'esercizio associato delle funzioni sociali aggregandosi in «Ambiti Territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie»;
- che i Comuni della Regione Campania associati negli ambiti territoriali, attualmente in numero di 51, sono stati istituiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1824/01 e ss. mm. ed ii.;
- che l'art. 19 della Legge Regionale n. 11/2007 stabilisce che la Regione Campania definisce, quali Ambiti Territoriali, le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli, purché rientranti nella medesima A. S. L., e li determina, previa concertazione con gli Enti Locali, con provvedimento della Giunta Regionale;

- che, da ultimo, con deliberazione n. 320 del 3 Luglio 2012, la Regione Campania è intervenuta nuovamente in "Modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari – Provvedimenti a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 14 Febbraio 2011";

Atteso:

- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1824 del 4 Maggio 2001 e ss. mm. ed ii., ha determinato, a norma della Legge n. 328/2000, gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali, individuando, l'ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1, che comprende 29 Comuni con il comune di Ariano Irpino quale capofila;
- che i Comuni dell'Ambito A1, tramite il Coordinamento Istituzionale regolarmente costituito, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma, approvato dai rispettivi Consigli dei 29 Comuni che costituiscono l'ambito territoriale A1, dando mandato al Comune di Ariano Irpino di rappresentarli in tutte le sedi istituzionali e di stabilire la sede amministrativa del Piano Sociale presso gli uffici del Comune Capofila (ragioneria, tesoreria e legale rappresentante del Piano Sociale coincidono con quelli del Comune Capofila);
- che successivamente, tale Accordo di Programma è stato confermato e ribadito per tutte le ulteriori annualità di attuazione del Piano Sociale, e fino al 31 Dicembre 2009;
- che con deliberazione n. 694 del 16 Aprile 2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 4 Maggio 2009, la Giunta Regionale della Campania ha adottato il primo Piano Sociale Regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale";
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1424 del 3 Settembre 2009 è stata approvata la Programmazione del Fondo Sociale Regionale;
- che con Decreto Dirigenziale n. 871 del 28 Ottobre 2009, pubblicato sul BURC n. 68 del 9 Novembre 2009, sono state approvate le "Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del 1° Piano Sociale Regionale";
- che nelle suddette "Indicazioni operative", la Regione Campania ribadisce l'obbligo, introdotto dalla Legge Regionale n. 11/07 e recepito con il primo Piano Sociale Regionale (P.S.R.), di adottare per gli Ambiti Territoriali una forma associativa e modalità di gestione degli interventi e dei servizi previsti nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del T. U. n. 267/00;
- che i Comuni dell'Ambito Territoriale A1 hanno individuato nel Consorzio di cui all'art. 31 della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, la forma giuridica definitiva per la gestione associata ed unitaria delle politiche sociali nei loro territori, sottoscrivendo, a seguito dell'approvazione dello Statuto da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione per la costituzione dell'"Azienda Speciale Consortile per la gestione associata delle politiche sociali nell'ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1", la cui fase costitutiva è proseguita con l'insediamento dell'Assemblea Consortile, l'elezione del suo Presidente (Rappresentante Legale) e la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- con deliberazione di Consiglio Consortile n. 36 del 25 Settembre 2009 si è disposta la costituzione dell'Azienda Consortile per la gestione delle politiche

sociali nei comuni dell'Ambito territoriale A1, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, tra i comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Mirabella Eclano, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Vallata, Carife, Castel Baronia, S. Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico e Vallesaccarda;

Osservato:

- che, allo stato attuale, il detto Statuto Consortile intercorre tra i Comuni citati;
- che l'art. 4 dello Statuto individua le finalità del Consorzio "Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata ed unitaria delle politiche sociali nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali di competenza istituzionale degli enti consorziati, ivi compresi interventi di promozione sociale dei cittadini del territorio. Il Consorzio intende perseguire nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale e fornire ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Il Consorzio assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle funzioni trasferite ai Comuni dalla Legge 8 Novembre 2000, n. 328, nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali attribuita o trasferita ai Comuni con legge dello Stato o regionale";
- che l'art. 4 della Convenzione individua le finalità del Consorzio "Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata ed unitaria delle politiche sociali nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali di competenza istituzionale degli enti consorziati, ivi compresi interventi di promozione sociale dei cittadini del territorio";

Presa visione del Piano Sociale di Zona Ambito AV/2 ed accertato che lo stesso si articola nei seguenti settori di intervento: Minori – Famiglia, Anziani, Disabili, Adulti in situazione di disagio socio – economico, Immigrati, Contrasto alla povertà, Tossicodipendenze, Pari Opportunità e Minori;

Rilevato, altresì:

- che per ciascun intervento risulta specificato il progetto a realizzarsi;
- che il Piano medesimo dettaglia le competenze del Comune Capofila che, nel caso di specie, è identificato nel Comune di Ariano Irpino e degli altri enti sottoscrittori, oltre a regolamentare quest'altro necessario all'esercizio concreto dei compiti necessari;

Ritenuto, pertanto:

- che, ai fini e per gli effetti dell'art. 14 del D. L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122, come modificato da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, di poter ritenere che la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" è gestita da questo Comune in forma associata, in uno ai comuni citati con il Comune di Ariano Irpino quale Ente capofila;

- che, pertanto, può dirsi che questo Ente, in forza delle vigenti organizzazione dei servizi sociali, già gestisce in forma associata la funzione stessa, salvi gli ulteriori provvedimenti in sede regionale relativi alla ridefinizione degli Statuti Consortili ovvero dei Piani di Zona medesimi;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile, espressi dai Responsabili Comunali di settore;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Bardaro), espressi nelle forme di legge in maniera palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di **dare atto**, ai fini e per gli effetti dell'art. 14 del D. L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122, come modificato da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, di poter ritenere che la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" è gestita da questo Comune in forma associata in uno ai comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Mirabella Eclano, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Vallata, Carife, Castel Baronia, S. Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico e Vallesaccarda, con il Comune di Ariano Irpino quale Ente Capofila;

Di **dare atto**, conseguentemente, che questo Ente ha assolto all'impegno assunto limitatamente all'associazione di una delle tre funzioni fondamentali, in forza delle vigenti organizzazione dei servizi sociali, salvi gli ulteriori provvedimenti in sede regionale relativi alla ridefinizione degli Statuti Consortili ovvero dei Piani di Zona medesimi;

Di **dichiarare**, con votazione che ha dato l'esito di n. 10 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Bardaro), il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che è verbale.